

**Avviso pubblico per la selezione di proposte progettuali finalizzate alla realizzazione di interventi sulle infrastrutture per l'istruzione primaria e secondaria e per l'educazione e la cura della prima infanzia**

(approvato con Determinazione del Dirigente della Sezione Opere Pubbliche e Infrastrutture del 23 maggio 2025, n. 351, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della regione Puglia n. 47 del 12 giugno 2025).

**FAQ (agg. 13/10/2025)**

**DOMANDA N.1:**

Questo Ente è in possesso di un progetto esecutivo di adeguamento sismico riferito a una singola unità strutturale di un edificio scolastico, il quale, nel suo complesso, non è stato sino ad oggi interessato da precedenti interventi di adeguamento sismico. Conseguentemente, la verifica di vulnerabilità sismica – ante e post operam – è stata effettuata esclusivamente per l'unità strutturale oggetto dell'intervento da candidare con l'avviso pubblico di cui in oggetto. Per la restante parte dell'edificio non si è attualmente in possesso di una verifica di vulnerabilità sismica. Si chiede, pertanto, di voler chiarire quanto segue:

È ammissibile al finanziamento un intervento di adeguamento sismico riferito a una sola unità strutturale di un edificio scolastico?

È necessario redigere la verifica di vulnerabilità sismica ante operam anche per le restanti unità strutturali non interessate dall'intervento, pur essendo queste ultime non oggetto dell'intervento da candidare?

**RISPOSTA N.1:**

Non sono ammissibili interventi parziali. Gli interventi di adeguamento/miglioramento sismico (p.to 4.1, lett. B, dell'Avviso) sono ammissibili al finanziamento, solo se in grado di conseguire i livelli di sicurezza previsti dalle NTC 2018 per l'intero edificio scolastico.

Nella fattispecie, non è ammissibile al finanziamento un intervento di adeguamento sismico riferito a una sola unità strutturale di un edificio scolastico composto da più unità strutturali prive di verifica di vulnerabilità sismica.

È necessario redigere la verifica di vulnerabilità sismica per tutte le unità strutturali costituenti l'edificio scolastico.

---

**DOMANDA N.2:**

L'art. 4.1 lettera a) del citato Avviso prevede, tra gli interventi finanziabili, quello di sostituzione edilizia, "mantenendo la stessa volumetria". Chiedo di precisare se, oltre alla volumetria, sia necessario il rispetto anche della sagoma esistente, oppure se sia possibile una diversa distribuzione planimetrica della stessa volumetria o, ancora, una diversa distribuzione della volumetria nell'ambito della stessa sagoma (con altezze differenti dei diversi corpi fabbrica);

parimenti, qualora debba necessariamente essere rispettata la sagoma esistente, chiedo di precisare se possa essere prevista, nell'ambito dello stesso progetto, la realizzazione di

volumetrie aggiuntive (es. servizi per palestra) da finanziare con fondi di bilancio comunale. Ciò allo scopo, per esempio, di valutare la possibilità di realizzare strutture in cui poter organizzare anche eventi sportivi in ambito scolastico.

**RISPOSTA N.2:**

Tra gli interventi finanziabili ai sensi dell'art. 4.1 lettera a) dell'Avviso in oggetto, sono ricompresi altresì gli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti con diversi sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche, purché non prevedano incrementi volumetrici.

La ricostruzione deve essere realizzata nello stesso lotto dell'edificio esistente, nel rispetto della normativa urbanistica e dei regolamenti edilizi vigenti.

Non sono ammissibili nella medesima proposta progettuale interventi di nuova costruzione e/o ampliamenti volumetrici anche se cofinanziati con risorse aggiuntive.

Come specificato all'art. 3.2 dell'Avviso, il Soggetto proponente ha facoltà di integrare l'entità del contributo con risorse aggiuntive, esclusivamente a valere sulle stesse voci di spesa di cui al quadro economico della proposta progettuale, nel rispetto delle disposizioni regolanti le spese ammissibili indicate dal presente Avviso.

---

**DOMANDA N.3:**

La risposta alla FAQ n. 1, relativa però ad un intervento di adeguamento/miglioramento sismico ai sensi dell'art. 4 comma 1 lett. b, precisa che "non è ammissibile al finanziamento un intervento di adeguamento sismico riferito a una sola unità strutturale di un edificio scolastico composto da più unità strutturali prive di verifica di vulnerabilità sismica".

L'art. 5 del citato Avviso precisa che "Non sono ammissibili proposte progettuali riguardanti interventi parziali o relativi a lotti non funzionali".

Chiedo di precisare se si possa ritenere ammissibile una proposta di sostituzione edilizia ai sensi dell'art. 4 comma 1 lett. a dell'Avviso, riferito alla sola palestra a servizio dell'edificio scolastico, intendendola come lotto funzionale.

**RISPOSTA N.3:**

La risposta alla FAQ n.1 è da considerarsi valida per tutte le tipologie di interventi finanziabili, così come definite all'art.4.1 dell'Avviso, quindi anche per gli interventi di sostituzione edilizia.

Non si ritiene ammissibile una proposta progettuale riguardante la sostituzione edilizia (art. 4.1 lett. a, dell'Avviso), di una sola unità strutturale di un edificio scolastico composto da più unità strutturali prive di verifica di vulnerabilità sismica e dei livelli di sicurezza previsti dalle NTC, pertanto la proposta progettuale riferita alla sola palestra a servizio dell'edificio non si ritiene ammissibile.

Non sono ammissibili in alcun modo interventi parziali. Si specifica che nel caso di più lotti funzionali, la proposta progettuale è ammissibile solo se al termine dell'intervento sia possibile certificare il raggiungimento dei livelli di sicurezza previsti dalle N.T.C. per l'intero edificio scolastico.

---

**DOMANDA N.4:**

Ai sensi dell'art.4.1, del citato avviso, "Non sono ammissibili proposte progettuali riguardanti interventi di miglioramento e adeguamento sismico ed efficientamento energetico, che negli ultimi cinque anni dalla pubblicazione del Presente Avviso sul BURP, sono state oggetto di

finanziamento europeo, statale e regionale ad eccezione di quelli per i quali è intervenuta una formale rinuncia al finanziamento”.

In merito a tale osservazione, si pone a conoscenza che l’ente scrivente è in possesso di un progetto di adeguamento sismico, con indice di vulnerabilità sismica noto, che pertanto consentirebbe la candidatura per l’intervento: b) adeguamento/miglioramento sismico, ai sensi del Decreto del 17.01.2018 del MIT “Aggiornamento delle Norme tecniche per le costruzioni” pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20.02.2018, da attuarsi su edifici aventi indice di rischio sismico inferiore a 0,6.

Il plesso in oggetto che si intende candidare, è stato finanziato con D.G.R. 18 Giugno 2019, N. 1081 Por Puglia 2014-2020 - Asse X “Investire nell’istruzione, nella formazione e nell’apprendimento permanente”, per interventi finalizzati “all’eliminazione di rischi, all’ottenimento del certificato di agibilità degli edifici scolastici e all’adeguamento degli stessi alla normativa antincendio, ovvero interventi di riqualificazione del patrimonio infrastrutturale scolastico, attraverso interventi di adeguamento alle norme igienico sanitarie ed in materia di abbattimento delle barriere architettoniche e finalizzati all’adeguamento a norma degli impianti tecnologici esistenti e alla sicurezza antincendio”.

Per lo stesso è stato sottoscritto il “Disciplinare regolante i rapporti tra regione puglia e comune beneficiario” in data 15/03/2022 e si è concluso con l’emissione del certificato di regolare esecuzione con determinazione dirigenziale del 10/06/2024.

Alla luce di quanto riportato si richiede se lo stesso plesso scolastico possa essere candidato in virtù dell’ammissione dell’ultimo finanziamento datato 18/06/2019, quindi per un periodo antecedente all’Avviso de quo superiore ai cinque anni.

#### **RISPOSTA N.4:**

L’intervento non è ammissibile a finanziamento, in quanto come specificato all’Art.5 dell’Avviso, non sono ammissibili proposte progettuali riguardanti interventi relativi a edifici scolastici oggetto di lavori di miglioramento e/o adeguamento sismico e/o di efficientamento energetico eseguiti nei 5 anni antecedenti la data di pubblicazione del presente Avviso, mediante finanziamenti europei, nazionali e regionali a eccezione di quelle per le quali è intervenuta una formale rinuncia al finanziamento.

---

#### **DOMANDA N.5:**

Questo Comune, mediante finanziamento POR PUGLIA 2014-2020 – Asse X – Azioni 10.8 e 10.9, ha conseguito l’adeguamento sismico di un edificio scolastico con lavori completati nell’anno 2024.

Si chiede se sia possibile presentare un progetto di efficientamento per il medesimo edificio che, tra l’altro, è attualmente dotato di infissi assolutamente obsoleti che comportano insieme alle strutture opache notevoli dispersioni termiche. In caso di risposta negativa si chiede di capire se la ratio dell’inammissibilità di cui all’art. 5 del bando sia quella di evitare la partecipazione al finanziamento per quegli enti che nell’ultimo quinquennio hanno conseguito una qualsiasi forma di finanziamento regionale, statale o comunitario, dal momento che una prima lettura lasciava presupporre che per un edificio adeguato sismicamente fosse auspicabile la presentazione di un progetto di efficientamento.

#### **RISPOSTA N.5:**

L’intervento non è ammissibile a finanziamento. Vedi risposta n.4.

---

**DOMANDA N.6:**

Buonasera, in merito all'avviso in oggetto, vorrei chiedere cortesemente due precise informazioni:

1) Definizione di "superficie utile lorda coperta":

La definizione include, oltre alla superficie interna dei locali e all'ingombro delle strutture e pareti, anche la superficie coperta da porticati o sbalzi?

In particolare: È ammesso includere nel calcolo anche gli sbalzi con aggetto inferiore a 1,5 metri? (Si fa riferimento alle disposizioni del Regolamento Edilizio Tipo della Regione Puglia, secondo cui: la "superficie coperta" esclude aggetti o sporti inferiori a 1,50 m; mentre il concetto di superficie utile lorda è definito come somma delle superfici di tutti i piani inclusi elementi come muri, pilastri, scale, portici con determinate dimensioni, ecc.)

2) Suddivisione del quadro economico:

Nella richiesta di finanziamento sono previste tre tipologie di intervento. Per impostare in modo chiaro e conforme al bando la ripartizione dei costi (anche ai fini della verifica rispetto ai limiti di costo per metro quadro indicati: da €1.500/m<sup>2</sup> a € 2.600/m<sup>2</sup>), è ammessa la redazione di tre distinti quadri economici – uno per ciascuna tipologia – che sommano il totale dell'intervento?

**RISPOSTA N.6:**

1) La definizione di "Superficie utile lorda coperta" non include la superficie coperta dei porticati e degli aggetti, in quanto da Regolamento Edilizio Tipo della Regione Puglia tali superfici non sono ricomprese nella definizione di "Superficie Utile". (Vedi risposta n.7)

2) Il quadro economico di progetto deve essere unico.

Il calcolo per l'entità del contributo richiesto è definito dall'art. 3.1 dell'Avviso.

Per interventi di adeguamento sismico (tipologia b) eseguiti congiuntamente ad interventi di efficientamento energetico (tipologia c) il costo complessivo di quadro economico dell'intervento, rapportato alla superficie utile lorda coperta dell'edificio, deve essere contenuto tra il limite minimo di € 1.300/mq ad un limite massimo di € 1.700/mq.

Eventuali ulteriori lavorazioni, utili all'ottenimento del certificato di agibilità (tipologia d), saranno ricomprese nel predetto limite, pertanto nel medesimo quadro economico.

Nella medesima proposta progettuale, in aggiunta all'intervento principale e in via non esclusiva, è possibile prevedere la riqualificazione degli spazi aperti di connessione tra scuola e città, con un incremento del contributo richiesto calcolato in base ai limiti definiti dall'Art. 3.1.

---

**DOMANDA N.7:**

Questo Ente intende partecipare all'Avviso Pubblico in oggetto con una proposta finalizzata alla realizzazione di interventi relativamente ad un edificio destinato a Scuola primaria e Scuola dell'infanzia. Si chiede pertanto di chiarire quanto segue:

1) L'art. 3, dell'Avviso in oggetto, prevede due distinte graduatorie a seguito della procedura selettiva:

- Graduatoria A - interventi da realizzarsi su edifici scolastici di livello primario e secondario (Sub Azione 6.1.1);
- Graduatoria B - interventi da realizzarsi su edifici adibiti a servizi educativi, scuole e poli per l'infanzia (Sub Azione 6.1.2);

Atteso che l'intervento di cui all'art. 4.1 tipologia b) dell'Avviso in oggetto, non può essere realizzato in forma parziale e cioè: solo intervento sub Azione 6.1.1 – oppure solo intervento sub Azione 6.1.2, è ammissibile quindi un intervento unico sull'intero edificio? Ed in questo caso su quale graduatoria graverà la procedura selettiva, dovendo presentare un'unica proposta progettuale, come disposto dall'art. 5?

2) L'art. 3.1 dell'Avviso, nel definire l'entità del contributo secondo le varie tipologie, rapporta il costo complessivo del Q.E. dell'intervento alla "superficie utile lorda coperta dell'edificio", che non compare in nessuna definizione del RET Regione Puglia. Chiedo di precisare quale definizione bisogna adottare per il parametro dimensionale suddetto?

3) In una proposta progettuale "integrata", secondo più tipologie d'intervento come definite ed individuate dall'art. 4.1, si chiede di precisare se ai fini del Q.E. vanno utilizzati (e poi sommati) i costi unitari, entro i limiti stabiliti all'art. 3.1, per la singola tipologia di intervento rinveniente dal computo metrico?

#### **RISPOSTA N.7:**

1) Come disposto dall'Art.5 dell'Avviso, ciascun soggetto proponente potrà presentare un'unica proposta progettuale, riguardante un singolo edificio pubblico ad uso scolastico, ovvero un complesso edilizio che può essere articolato in più corpi di fabbrica fra loro adiacenti, individuato con un singolo codice edificio nell'Anagrafe Regionale dell'Edilizia Scolastica.

Nel caso di specie, se trattasi di edificio unico avente al suo interno Scuola Primaria e Scuola dell'infanzia, il soggetto proponente a seguito di calcolo della superficie di progetto, suddividerà la stessa tra superficie destinata a Scuola Primaria e superficie destinata a Scuola dell'infanzia.

La procedura selettiva graverà sulla graduatoria avente ad oggetto il tipo di scuola avente incidenza di superficie maggiore per lo stesso edificio.

Il Q.E. di progetto sarà unico e l'entità del contributo sarà calcolata per l'intero edificio, come indicato all'Art.3.1 dell'Avviso.

2) La "Superficie utile lorda coperta" da utilizzare per il calcolo dell'entità del contributo è equivalente alla "Superficie Lorda" così come definita nel Regolamento Edilizio Tipo approvato con Deliberazione della giunta regionale 21 dicembre 2017, n. 2250.

3) Come già specificato nella risposta n.6, i costi unitari definiti all'art.3.1 dell'Avviso non vanno sommati tra loro nel caso in cui la proposta progettuale riguardi per il medesimo edificio un intervento integrato tra le tipologie b), c) e d) definite all'Art.4.1.

---

#### **DOMANDA N.8:**

L'Ente scrivente, in relazione all'Avviso pubblico in oggetto, formula i seguenti quesiti al fine di ottenere i necessari chiarimenti:

1) Titolarità dell'immobile: si chiede di conoscere se siano ritenuti ammissibili al finanziamento interventi riguardanti edifici non di proprietà dell'Ente proponente, bensì di altro Ente pubblico (nella fattispecie ASL), per i quali ad oggi l'Ente dispone di un contratto di locazione ed è in corso il procedimento di acquisizione della proprietà.

2) Relazione di valutazione semplificata – Protocollo ITACA: ai sensi del punto h) dell'art. 6.3 dell'Avviso, è richiesta la relazione di valutazione semplificata redatta secondo le schede di criterio del Protocollo ITACA di cui alla L.R. n.13/2008. Si chiede se tale relazione sia da intendersi necessaria anche nel caso di interventi aventi esclusivamente ad oggetto l'adeguamento o il miglioramento sismico di cui alla lettera b) dell'art. 4.1 del medesimo Avviso.

#### **RISPOSTA N.8:**

1) Non sono ritenuti ammissibili al finanziamento interventi riguardanti edifici non di proprietà dell'Ente proponente alla data di presentazione dell'istanza.

2) La relazione di valutazione semplificata – Protocollo ITACA, ai sensi del punto h) dell'art. 6.3 dell'Avviso, è richiesta esclusivamente per interventi di ristrutturazione importante di I livello o demolizione e ricostruzione.

Gli interventi di ristrutturazione importante di I livello sono definiti nel D.M. 26/06/2015 *“Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici”*.

La predetta relazione non si ritiene pertanto necessaria per interventi di cui all'art. 4.1 dell'Avviso non classificabili come interventi di ristrutturazione importante di I livello ai sensi del D.M. 26/06/2015.

---

#### **DOMANDA N.9:**

L'edificio scolastico oggetto della candidatura, risulta già destinatario di un finanziamento a valere sull'Avviso C.S.E. 2025 – Comuni per la Sostenibilità e l'Efficienza energetica, relativo alla concessione di contributi a fondo perduto per interventi di efficienza energetica, da attuarsi tramite l'acquisto e l'approvvigionamento dei relativi beni e servizi mediante le procedure telematiche del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA).

Si chiede pertanto se la circostanza sopra esposta comporti una causa di esclusione dalla partecipazione all'Avviso regionale in oggetto, limitando la proposta alla tipologia B – Interventi di adeguamento/miglioramento sismico, ai sensi del Decreto MIT 17/01/2018 *“Aggiornamento delle Norme tecniche per le costruzioni”* (G.U. n. 42 del 20/02/2018), su edifici aventi indice di rischio sismico inferiore a 0,6.

Il dubbio nasce in relazione a quanto riportato al paragrafo 4.1 dell'Avviso, ove si specifica che: *“Non sono ammissibili proposte progettuali riguardanti interventi di miglioramento e adeguamento sismico ed efficientamento energetico, che negli ultimi cinque anni dalla pubblicazione del presente Avviso sul BURP, sono state oggetto di finanziamento europeo, statale e regionale, ad eccezione di quelli per i quali è intervenuta una formale rinuncia al finanziamento”*.

Si chiede dunque di voler confermare se il finanziamento ottenuto tramite l'Avviso C.S.E. 2025, finalizzato esclusivamente all'efficientamento energetico e gestito con modalità particolari (MePA), rientri nella fattispecie ostativa sopra riportata anche qualora la proposta da candidare riguardi esclusivamente interventi di tipo sismico (tipologia B).

**RISPOSTA N.9:**

Come specificato all'Art.5 dell'Avviso, non sono ammissibili proposte progettuali riguardanti interventi relativi a edifici scolastici oggetto di lavori di miglioramento e/o adeguamento sismico e/o di efficientamento energetico eseguiti nei 5 anni antecedenti la data di pubblicazione del presente Avviso, mediante finanziamenti europei, nazionali e regionali a eccezione di quelle per le quali è intervenuta una formale rinuncia al finanziamento.

Pertanto la circostanza esposta dall'Istante è motivo di esclusione solo se il finanziamento precedentemente ricevuto abbia ad oggetto l'esecuzione di lavori inerenti a una qualsiasi tipologia di intervento di cui all'art.4.1 dell'Avviso (ad es. lavori di efficientamento energetico).

---

**DOMANDA N.10:**

Ai fini della candidatura all'Avviso pubblico, è richiesto di inoltrare tramite PEC unicamente la documentazione di cui all'art. 6.3 dell'Avviso e di caricare e validare la documentazione progettuale nel Repertorio del Fabbisogno regionale di edilizia scolastica (ARES).

Poiché nel Repertorio è possibile caricare file per un massimo di 20 MB, si chiede di sapere come si deve procedere per la restante documentazione progettuale che non si riesce a caricare, per via delle dimensioni, nell'ARES.

**RISPOSTA N.10:**

Come specificato all'Art.5 dell'Avviso, sono ammesse, a pena di inammissibilità sostanziale, esclusivamente le proposte progettuali i cui elaborati, inseriti e validati nel Repertorio del Fabbisogno regionale di edilizia scolastica, siano stati approvati mediante Atto dell'Ente proponente.

In caso di superamento della capienza massima, è possibile caricare nel portale ARES tra gli elaborati progettuali approvati, un file contenente indirizzo URL per il download (senza limitazione di accesso e scadenza) dei documenti mancanti.

---

**DOMANDA N.11:**

Questo Ente ha acquisito, nel tempo, progettazione esecutiva (già verificata) riferita ad un immobile scolastico (costituito da più corpi di fabbrica distinti da giunti sismici) avente un unico Codice Edificio ARES, suddivisa in più "Stralci Funzionali", secondo valutazioni di opportunità amministrativa dell'epoca. Si chiede di confermare che la presentazione della proposta progettuale in più stralci funzionali, assicurando la predisposizione di un QTE unico complessivo d'insieme, possa assolvere al requisito "dell'unicità" della proposta progettuale, trattandosi di mera organizzazione degli elaborati e non incidendo rispetto ai contenuti sostanziali della proposta progettuale. Cordialità

**RISPOSTA N.11:**

Si conferma che è possibile presentare un'unica proposta progettuale che preveda un intervento sull'intero edificio scolastico suddiviso in più stralci, purché abbia tutti i requisiti di ammissibilità previsti dall'art.5, compreso il rispetto del cronoprogramma.

Non sono ammissibili proposte progettuali riguardanti interventi parziali o relativi a lotti non funzionali.

---

**DOMANDA N.12:**

Si chiede di chiarire se risulta ammissibile a finanziamento una proposta di demolizione e ricostruzione nello stesso sito di una palestra scolastica (annessa all'edificio principale) con incremento di cubatura imposto esclusivamente dal rispetto della vigente normativa CONI verificato che l'esistente non risulta conforme (altezze nette minime da garantire ai campi da gioco, dimensione minima delle superfici per spogliatoio e locali obbligatori da garantire), debitamente documentato tramite asseverazione del progettista. Cordialità

**RISPOSTA N.12:**

Non è ammissibile. Vedi risposte n.2 e n.3.

---

**DOMANDA N.13:**

Avviso C.S.E. 2025 – Comuni per la Sostenibilità e l'Efficienza energetica, finalizzato alla realizzazione di interventi di efficienza energetica da attuarsi mediante acquisto e fornitura di beni e servizi tramite la piattaforma MEPA.

Si evidenzia che il suddetto finanziamento non riguarda lavori in senso stretto, bensì l'acquisizione di beni e servizi funzionali al miglioramento delle prestazioni energetiche, con modalità procedurali del tutto peculiari.

Alla luce di quanto sopra e considerata la formulazione dell'art. 4.1 e dell'art. 5 dell'Avviso regionale, si chiede di voler chiarire se tale circostanza possa comunque consentire la presentazione di una proposta progettuale riferita alla Tipologia B – Interventi di adeguamento/miglioramento sismico, atteso che la pregressa misura C.S.E. 2025 non ha avuto ad oggetto l'esecuzione di lavori di efficientamento energetico o di adeguamento sismico.

Si confida che questa interpretazione possa favorire la più ampia partecipazione all'Avviso da parte degli enti locali, senza precludere interventi di natura strutturale e sismica su edifici che abbiano già beneficiato di forniture finanziate nell'ambito del programma C.S.E.

Si ringrazia per la cortese attenzione e si resta in attesa di un riscontro.

**RISPOSTA N.13:**

Non ricade nei motivi di esclusione la circostanza in cui l'edificio scolastico da candidare con il presente Avviso, abbia goduto di finanziamenti riguardanti l'acquisizione di beni e servizi funzionali al miglioramento delle prestazioni energetiche e non aventi ad oggetto l'esecuzione di lavori di efficientamento energetico o di adeguamento sismico.

Vedi risposta n.9

---

**DOMANDA N.14:**

Si chiedono chiarimenti in merito al calcolo dell'entità massima del contributo nel caso di intervento congiunto per le tipologie c) e d) di cui all'art. 3.1 dell'Avviso pubblico, atteso che allo stesso paragrafo è normato solo il caso congiunto b) e c).

**RISPOSTA N.14:**

Come già specificato nella risposta n.7, nel caso in cui la proposta progettuale riguardi per il medesimo edificio un intervento integrato tra più tipologie definite all'Art.4.1, i costi unitari definiti all'art.3.1 dell'Avviso non vanno sommati tra loro.

Nel caso di specie, per il calcolo dell'entità massima del contributo, bisogna fare riferimento ai costi unitari indicati per la tipologia c) i quali ricomprenderanno le lavorazioni previste per la tipologia d).